


CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DELL'ANNO 2015

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

Palazzo della Consulta

Roma, 11 aprile 2016

Analisi dei dati quantitativi: Manlio Fulgenzi

Analisi del tipo di dispositivo: Ida Norelli

Elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale: Marina Polidori

composizione: Marina Polidori

INDICE GENERALE

- Analisi dei dati quantitativi.....	4
- Analisi del tipo di dispositivo	20
- Elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale.....	33

ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI

1.1. Il totale delle decisioni

Il totale delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nel 2015 è di 276. Si tratta di un dato inferiore a quello degli anni precedenti (v. grafico n. 1); in particolare c'è un lieve decremento del 3,5% rispetto al dato del 2014, mentre è più consistente il calo (-15,33%) in confronto alle 326 decisioni del 2013.

Nei vent'anni precedenti il totale delle decisioni è sempre stato superiore alla soglia raggiunta quest'anno e solo recentemente è sceso al di sotto del valore del 2003 - che allora sembrava atipico - di 382. Ne discende una collocazione del numero di decisioni del 2015 nettamente al di sotto del valore medio degli ultimi ventuno anni (pari a 425). Il dato assume un significato diverso se si scompone l'andamento in quinquenni: in tal caso la media del periodo 1995-1999 è di 478 pronunce; la media del periodo 2000-2004 è di 480; la media del periodo 2005-2009 è di 440; la media del periodo 2010-2014 è di 329.

Il grafico n. 1 illustra l'andamento quantitativo della produzione giurisprudenziale della Corte su base annua dal 1995. Con esso si può cogliere una progressiva contrazione del numero di decisioni, ridottesi significativamente negli anni più recenti. In particolare, dal 2009 il numero delle decisioni non ha oltrepassato la soglia delle 350 pronunce (unica eccezione il 2010 con 376).

Grafico n. 1 – Le decisioni annuali (1995-2015)



La diminuzione dei valori assoluti rispetto al passato è dovuta, tra l'altro, alla minore quantità di atti di promovimento, in particolare delle ordinanze di rimessione (310 nel 2012, 286 nel 2013, 266 nel 2014). Nel 2015, con riferimento al giudizio in via incidentale, si è riscontrata una inversione di tendenza rispetto al recente passato; essendo pervenute 348 ordinanze di rimessione.


Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio costituzionale, le 276 decisioni sono così ripartite: 145 (86 sentenze e 59 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 113 (71 sentenze e 42 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 8 decisioni (7 sentenze e 1 ordinanza) nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato,

Regioni e Province autonome; 7 decisioni in quello per conflitto tra poteri dello Stato, costituite dalle 3 ordinanze emesse nella fase di ammissibilità e dalle 4 pronunce (2 sentenze e 2 ordinanze) rese nella fase di merito. Completano il quadro una ordinanza di correzione di errori materiali e due sentenze in tema di ammissibilità del *referendum*.

Tradotti questi valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio incidentale riguardi il 52,53% delle cause decise mentre il giudizio in via principale si è attestato al 40,94% delle controversie definite nell'anno. Il restante contenzioso è così ripartito: 2,9% per i conflitti tra enti, 2,55% per i conflitti tra poteri dello Stato (di cui l'1,1% è costituito dalle ordinanze emesse nella fase di ammissibilità e l'1,45% dalle decisioni rese nella fase di merito), 0,72% relativamente al giudizio di ammissibilità del *referendum* e 0,36% per la correzione di errori materiali.

Il grafico n. 2 illustra questi valori percentuali.

Grafico n. 2 – I tipi di giudizio nel 2015 (sul totale delle decisioni)




Il giudizio in via incidentale ha registrato un decremento delle decisioni, passate dalle 171 del 2014 alle 145 del 2015 (-15,2%); un valore quest'ultimo identico a quello del 2013. Nonostante ciò, esso viene a rappresentare (come nel 2014) il dato più rilevante del contenzioso costituzionale, contrariamente al 2013 e al 2012, anni in cui il giudizio in via principale ha raggiunto il valore più alto in percentuale.

Per il quinto anno consecutivo, il totale delle decisioni rese in via incidentale è risultato comunque inferiore a 200 (196 nel 2011, 141 nel 2012, 145 nel 2013, 171 nel 2014).

Per l'ottava volta nella storia della Corte costituzionale (come già negli anni 1956, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) il dato relativo al giudizio incidentale, espresso in termini percentuali, non ha raggiunto la soglia del 60% del totale delle decisioni.

Il grafico n. 3 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio incidentale a partire dal 2000.


Grafico n. 3 – Il giudizio in via incidentale in rapporto al totale delle decisioni (2000-2015)



Le 113 decisioni adottate nel 2015 in sede di giudizio principale confermano quanto verificatosi nel 2014 con la prevalenza del dato del giudizio in via incidentale. Percentualmente si è registrato un notevole incremento (+24,17%) rispetto alle 91 decisioni del 2014, che si riavvicinano al valore del 2013 (149 decisioni). Al momento rimangono delle eccezioni i valori del 2013 e del 2012 che avevano mostrato un'inversione di peso tra il giudizio incidentale e quello principale all'interno del contenzioso costituzionale.

Il grafico n. 4 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio in via principale a partire dal 2000.


Grafico n. 4 – Il giudizio in via principale in rapporto al totale delle decisioni (2000-2015)



Per quanto attiene al conflitto tra Stato, Regioni e Province autonome, le 8 decisioni rappresentano un lieve incremento (+14%) rispetto alle 7 del 2014.

Il grafico n. 5 illustra l'andamento in percentuale dei conflitti intersoggettivi a partire dal 2000.

Grafico n. 5 – Il conflitto intersoggettivo in rapporto al totale delle decisioni (2000-2015)




Per quanto riguarda il conflitto tra poteri dello Stato le 8 pronunce segnalano un forte decremento rispetto agli ultimi anni: -42% rispetto al 2014 in cui si erano avute 14 decisioni e -63% rispetto al 2013 (22 provvedimenti).

La forte contrazione è dovuta al minor numero di pronunce adottate nella fase di ammissibilità, conseguente al decremento dei conflitti pervenuti sia nel 2014 che nel 2015. Infatti dalle 14 ordinanze adottate nel 2013 si è passati alle 5 del 2014 ed alle 3 del 2015. Inevitabilmente si sono avute minori decisioni nella fase di merito: 14 nel 2013, 5 nel 2014 e solo 4 nel 2015.

Il grafico n. 6 mostra l'andamento in percentuale del conflitto interorganico negli ultimi sedici anni, distinguendo tra decisioni rese in fase di ammissibilità e decisioni rese in fase di merito.

Grafico n. 6 – Il conflitto interorganico in rapporto al totale delle decisioni (2000-2015)




L'esiguo dato relativo alla correzione di errori materiali (1 ordinanza) e le due sentenze che hanno definito il giudizio sull'ammissibilità del referendum completano i dati sul contenzioso costituzionale del 2015.

1.2. Il rapporto tra decisioni ed atti di promovimento

Al 1° gennaio 2015 risultavano pendenti complessivamente 400 giudizi. Al 31 dicembre 2015 sono pervenuti 478 atti di promovimento e sono stati definiti 338 giudizi, sicché la pendenza di fine anno ammonta a 540 giudizi (in percentuale si registra un incremento del 35%).

Il grafico n. 7 descrive questo andamento.


Grafico n. 7 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2015)



Passando all'esame dei dati in relazione ai diversi tipi di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2015 erano 226, nel corso dell'anno ne sono pervenuti 348 (valore superiore rispetto ai 266 del 2014, ai 287 del 2013 e 310 del 2012) e ne sono stati definiti 200, con conseguente incremento della pendenza a fine 2015, per un totale di 374 giudizi da definire (in percentuale si registra un incremento del 65,4%). Questo dato risente del forte incremento (+ 43%) degli atti di promovimento nel giudizio in via incidentale, risultando anomalo rispetto al *trend* decrescente degli ultimi anni, allorché ne erano pervenuti 266 nel 2014 e 287 del 2013.

Il grafico n. 8 offre un quadro di sintesi della pendenza del giudizio incidentale.


Grafico n. 8 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via incidentale, 2015)



I dati relativi ai giudizi in via principale fotografano una situazione di decremento del 9% delle pendenze di fine anno con 131 giudizi ancora da definire rispetto ai 144 di fine 2014. Tale valore, che ha segnato nel periodo 2012-2015 un *trend* di decrescita rispetto al periodo 2009-2012, è dovuto anche al minor numero di ricorsi pervenuti nell'ultimo triennio. Peraltro, i 117¹ ricorsi decisi, rispetto ai 97 del 2014, rappresentano un incremento del definito pari a +20%.

Il grafico n. 9 illustra la dinamica relativa al giudizio in via principale nel 2015.


Grafico n. 9 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via principale, 2015)



Per quel che attiene ai conflitti tra enti territoriali il grafico sottostante è in linea, con lievissimo incremento (+ 4,5%) della pendenza di fine anno (23), con il 2014 (22). Difatti, nel corso dell'anno sono pervenuti 11 conflitti e sono stati definiti 10, mentre nel 2014 ne erano pervenuti 12 e definiti 9.

Il grafico n. 10 dà un quadro di sintesi delle pendenze dei conflitti intersoggettivi relativamente al 2015.

Grafico n. 10 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto intersoggettivo, 2015)




¹ Oltre ai 117 ricorsi decisi vi sono 12 ricorsi parzialmente decisi.

In relazione ai conflitti tra poteri, i dati della fase dell'ammissibilità sono esaminati disgiuntamente da quelli della fase del merito.

Con riguardo alla fase di ammissibilità il dato della pendenza è aumentata di 1 conflitto, poiché sono pervenuti 4 ricorsi e 3 sono stati definiti.

Il grafico n. 11 illustra i suddetti dati.


Grafico n. 11 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto interorganico – ammissibilità, 2015)



Anche per la fase di merito, si è riscontrato un lieve incremento della pendenza di fine anno: difatti dai 3 giudizi ancora da definire nel 2014 si è arrivati ai 4 di fine 2015. Nel 2015 ne sono pervenuti 4 (4 anche nel 2014, 8 nel 2013, 7 nel 2012). I ricorsi decisi sono stati 3 contro i 10 del 2014, i 7 del 2013 e i 7 del 2012.

Il grafico n. 12 mostra la dinamica inerente al 2015.

Grafico n. 12 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto interorganico – merito, 2015)



Ultimi dati da tener presenti sono la definizione di 4 giudizi di ammissibilità di *referendum* e l'iscrizione al registro ammissibilità *referendum* di sei nuove ordinanze dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione.


1.3. La forma delle decisioni

Le 276 decisioni rese nel 2015 si suddividono in 168 sentenze e 108 ordinanze, rispettivamente pari al 60,86% ed al 39,13% del totale.

In particolare negli ultimi tre anni le sentenze hanno superato la soglia del 60% del totale delle decisioni. Più in generale, e segnatamente dopo il picco negativo del 2002 (25,19%), la percentuale di sentenze ha visto una costante progressione (con l'unica eccezione del 2007) che è giunta, nel 2010, ad invertire i rapporti tra sentenze ed ordinanze, con le prime che hanno coperto il 55,85%. Si è riproposta, in tal modo, la situazione che, a partire dalla fase dello «smaltimento dell'arretrato», si era verificata soltanto negli anni compresi tra il 1992 ed il 1997, quando le sentenze avevano avuto un peso maggiore delle ordinanze.

Il grafico n. 13 riassume i dati degli ultimi 16 anni.

Grafico n. 13 – Il rapporto tra sentenze ed ordinanze (2000-2015)




Il quadro generale si arricchisce di spunti di riflessione ulteriori allorché si vadano a disaggregare i dati delle sentenze e delle ordinanze per tipo di giudizio.

Nel giudizio in via incidentale, sono state rese 86 sentenze e 59 ordinanze (rispettivamente: 58,3% e 40,7%); nel giudizio in via principale sono state pronunciate 71 sentenze e 42 ordinanze (rispettivamente: 62,8% e 37,2%); il conflitto tra enti territoriali ha visto 7 sentenze e 1 ordinanza (rispettivamente: 87,5 % e 12,5 %); la fase di merito del conflitto tra poteri è stata conclusa con 2 sentenze e 2 ordinanze.

Completano il quadro le 3 ordinanze adottate in sede di giudizio di ammissibilità del conflitto interorganico, 1 ordinanza di correzione di errori materiali e 2 sentenze in tema di giudizio di ammissibilità di *referendum*.

Il grafico n. 14 riassume i dati appena forniti.


Grafico n. 14 – Sentenze ed ordinanze per tipi di giudizio (2015)



I dati disaggregati per tipo di giudizio confermano la tendenza già manifestatasi lo scorso anno circa il sensibile decremento della quota di ordinanze. Nell'ambito del giudizio in via incidentale le 59 ordinanze rappresentano un deciso decremento (-16,9%) rispetto al dato del 2014 (71 ordinanze) e ancora più importante il decremento se raffrontato con le 85 ordinanze del 2012 (-30,5%). Allo stesso modo le 86 sentenze rappresentano un decremento rispetto al dato del 2014 con un -14% (100 sentenze), e si riallineano con i dati degli ultimi anni.

Il grafico n. 15 riassume i dati forniti.

Grafico n. 15 – Il rapporto tra sentenze ed ordinanze nel giudizio in via incidentale (2000-2015)




È altresì da rimarcare la forte impennata del numero di ordinanze nel giudizio in via principale: 42 nel 2015, mentre erano state 19 nel 2014 (+121%), 29 nel 2013, 34 nel 2012: si è così interrotto l'andamento decrescente dell'ultimo triennio.

Inoltre le 71 sentenze del 2015 si pongono in una linea di continuità con le 72 del 2014, mentre risulta un calo deciso rispetto al dato del 2013 (120), che è il più alto dal 2000.

Il grafico n. 16 riassume i dati forniti.

Grafico n. 16 – Il rapporto tra sentenze ed ordinanze nel giudizio in via principale (2000-2015)



1.4. Alcune evidenze sul giudizio di legittimità costituzionale: mancata pronuncia nel merito e dichiarazione di illegittimità

In questa sezione si evidenziano, per le decisioni rese nei giudizi di legittimità costituzionale, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale, nonché i casi in cui la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito, con conseguente declaratoria di (manifesta) inammissibilità della questione promossa in via incidentale o principale, ovvero di estinzione e cessazione della materia del contendere nel solo giudizio principale.

Le seguenti tabelle - riferite al periodo 2009-2015 - mostrano dati di significativa consistenza per tutte le considerate tipologie di dispositivo.

Giudizio in via incidentale

Anno	Totale decisioni	Dichiarazioni di inammissibilità	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2015	145	74 (68 decisioni)	44 (38 sentenze)
2014	171	89 (77 decisioni)	46 (34 sentenze)
2013	145	76 (69 decisioni)	48 (42 sentenze)
2012	141	79 (75 decisioni)	33 (25 sentenze)
2011	196	129 (121 decisioni)	39 (35 sentenze)
2010	211	122 (117 decisioni)	50 (42 sentenze)
2009	225	147 (135 decisioni)	34 (31 sentenze)

Giudizio in via principale

Anno	Totale decisioni	Dichiarazioni di estinzione	Dichiarazioni di cessazione della materia del contendere	Dichiarazioni di inammissibilità²	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2015	113	38 (37 decisioni)	30 (20 decisioni)	44 (30 decisioni)	44 (36 decisioni)
2014	91	26 (24 decisioni)	13 (10 decisioni)	58 (29 decisioni)	90 (49 decisioni)
2013	149	32 (32 decisioni)	17 (15 decisioni)	55 (44 decisioni)	208 (95 sentenze)
2012	150	29 (26 decisioni)	39 (34 decisioni)	49 (36 decisioni)	120 (73 sentenze)
2011	91	17 (16 decisioni)	15 (15 decisioni)	26 (18 decisioni)	84 (57 sentenze)
2010	141	32 (32 decisioni)	26 (25 decisioni)	58 (29 decisioni)	109 (67 sentenze)
2009	82	13 (13 decisioni)	39 (18 decisioni)	139 (31 decisioni)	77 (37 sentenze)

² Nel 2015 si sono altresì registrate 11 ordinanze recanti dispositivo di improcedibilità, tutte relative a questioni aventi ad oggetto delibere legislative siciliane

1.5. La scelta del rito

Nel 2015, la Corte ha tenuto 22 udienze pubbliche e 15 camere di consiglio.

Delle 276 decisioni totali, 153 (55,43%) sono state adottate a seguito di udienza pubblica, mentre 123 sono state adottate a seguito di camera di consiglio (44,57%)

Negli ultimi cinque anni ben quattro volte si è confermata la prevalenza delle decisioni adottate a seguito di udienza pubblica, con conseguente inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti in cui le decisioni assunte in camera di consiglio erano sempre state prevalenti oscillando tra il 76% del 2000 e il 56% del 2006.

Può constatarsi come buona parte delle decisioni adottate a seguito di udienza pubblica abbiano avuto la forma di sentenza: delle 153 decisioni, 120 sono infatti sentenze (78,43%), mentre 33 sono le ordinanze (21,57%). Inversamente, le ordinanze hanno rappresentato la chiara maggioranza delle decisioni adottate a seguito di una camera di consiglio: 75 ordinanze (60,9%) contro 48 sentenze (39,1%).

1.6. I tempi delle decisioni e la trattazione delle pendenze

I tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale risultano ragionevolmente brevi. Di seguito si forniscono alcuni dati pertinenti ai singoli giudizi.

Il dato fondamentale su cui conviene soffermarsi è quello del tempo che intercorre tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e la trattazione della causa.

Nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni trascorsi tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio è di 275 giorni, mentre sono stati 266 giorni nel 2014 e 218 nel 2013. Si conferma quella tendenza positiva (iniziata con i 277 giorni registrati nel 2007) che registra intervalli ampiamente inferiori ad un anno per la trattazione della questione.

Nel caso di presenza di detenuto la Corte impiega per definire la questione di costituzionalità una media di giorni inferiore, ed è pari a 166 giorni.

Nel giudizio in via principale, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso e la trattazione della causa è risultato invece più ampio: 598 giorni. Nel 2014 sono stati necessari 479 giorni, 267 nel 2013 (251 nel 2012 e 203 nel 2011).

La dilatazione dei tempi è stata determinata, tra l'altro, dalla necessità di chiudere questioni relative ad anni pregressi e dalla complessità del contenzioso promosso in special modo da Regioni e Province autonome avverso le manovre di finanza pubblica succedutesi con frequenza negli ultimi anni.

Nei conflitti tra Stato, Regioni e Province autonome, dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso alla sua trattazione sono trascorsi, in media, 362 giorni. Nel 2014 i giorni occorrenti sono stati 280, mentre 261 giorni nel 2013.

Per quel che attiene alla media dei giorni necessari per la trattazione dei conflitti tra poteri dello Stato decisi nel merito, il valore medio è stato di 245 giorni tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e la trattazione del ricorso. Dunque, si è avuto nel recente periodo il dato più basso. Infatti, nel 2014 sono stati impiegati 329 giorni per tale tipo di giudizio, nel 2013 345 giorni, 297 giorni nel 2012 e 305 nel 2011.

Ad integrazione di quanto finora esposto, può rilevarsi che il tempo medio che occorre nel giudizio incidentale per giungere alla decisione è di 4,7 giorni dalla trattazione, mentre in relazione al giudizio in via principale è di 4,4 giorni. È necessario, invece, un tempo maggiore per i conflitti intersoggettivi e per quelli interorganici, nei quali la Corte impiega rispettivamente 1,9 e 10,5 giorni.

2. Il collegio giudicante

Il prof. Sergio Mattarella, eletto Giudice Costituzionale dal Parlamento il 5 ottobre 2011 e membro del collegio dall'11 ottobre 2011, è stato eletto il 31 gennaio 2015 Presidente della Repubblica.

Il Vice Presidente avv. Paolo Maria Napolitano è giunto alla scadenza naturale del mandato il 10 luglio.

Il Parlamento ha eletto il 16 dicembre il prof. Franco Modugno, il prof. Augusto Antonio Barbera e il prof. Giulio Prosperetti. I tre nuovi giudici hanno giurato il 21 dicembre 2015. Presidente del collegio è stato il dott. Alessandro Criscuolo, eletto il 12 novembre 2014.

Delle 276 decisioni del 2015 il Presidente Criscuolo ne ha sottoscritte 266 (161 sentenze e 105 ordinanze); la prof.ssa Cartabia ha firmato 10 decisioni (7 sentenze e 3 ordinanze).

ANALISI DEL TIPO DI DISPOSITIVO

ANALISI DEL TIPO DI DISPOSITIVO

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

1.1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE TOUT COURT

sent. n. 10 (*effetti decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U.*)
sent. n. 33
sent. n. 37 (*è allegata ordinanza di inammissibilità dell'intervento*)
sent. n. 47
sent. n. 58
sent. n. 70 (*è presente la formula "nella parte in cui prevede" - inammissibilità dell'intervento*)
sent. n. 154
sent. n. 169
sent. n. 216
sent. n. 228

1.2. DECISIONI MANIPOLATIVE

1.2.1. ABLATIVE

“a decorrere dal giorno ... e nei termini indicati in motivazione”

sent. n. 178 (*è allegata ordinanza di inammissibilità e di ammissibilità di interventi*)

“limitatamente alle parole ...”

sent. n. 170
sent. n. 185

“nella parte in cui contempla ... anche nei casi ...”

sent. n. 229

“nella parte in cui hanno approvato ...”

sent. n. 181

“nella parte in cui istituisce ...”

sent. n. 181

“nella parte in cui prevede ...”

sent. n. 23
sent. n. 98
sent. n. 119
sent. n. 205

“nella parte in cui prevede che l'art. ... si interpreta nel senso che ...”

sent. n. 260

“nella parte in cui sottopone ...”

sent. n. 83

“nella parte in cui subordina/subordinano ...”

sent. n. 22

sent. n. 191

sent. n. 230

1.2.2. ADDITIVE

“nella parte in cui nel prevedere non fa salva ...”

sent. n. 48

“nella parte in cui non consentono ...”

sent. n. 96

sent. n. 97

sent. n. 109

sent. n. 188

“nella parte in cui non esclude ...”

sent. n. 192

“nella parte in cui non include ...”

sent. n. 94

“nella parte in cui non prevede/prevedono ...”

sent. n. 43

sent. n. 113

sent. n. 139

sent. n. 181

sent. n. 262

“nella parte in cui, ove ... non esclude ...”

sent. n. 45

1.2.3. SOSTITUTIVE

“nella parte in cui prevede/prevedono ... anziché ...”

sent. n. 184

“nella parte in cui prevedono che ... sia quella ... e non quella ...”

sent. n. 1

1.3. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CONSEQUENZIALE

sent. n. 33

sent. n. 37

2. NON FONDATEZZA

sent. n. 3 (“*nei termini indicati in motivazione*”)
sent. n. 11
sent. n. 14
sent. n. 34
sent. n. 51
sent. n. 56
sent. n. 66
sent. n. 70
sent. n. 71 (“*nei sensi di cui in motivazione*”)(*è allegata ordinanza di inammissibilità dell’intervento*)
sent. n. 71
sent. n. 76
sent. n. 78
sent. n. 95
sent. n. 100
sent. n. 106
sent. n. 108
sent. n. 119
sent. n. 127
sent. n. 132
sent. n. 139 (“*nella parte in cui non prevede ...*”)
sent. n. 145
sent. n. 146
sent. n. 150
sent. n. 178
sent. n. 178 (“*con riguardo alla limitazione dei trattamenti economici ... con riguardo alla sospensione delle procedure contrattuali*”)
sent. n. 186 (“*nelle parti in cui stabilisce che ...*”)
sent. n. 192
sent. n. 193
sent. n. 194
sent. n. 198
sent. n. 206 (*nei sensi di cui in motivazione*)
sent. n. 210 (*è allegata ordinanza di inammissibilità di intervento*)
sent. n. 220
sent. n. 221 (“*nei sensi di cui in motivazione*”)(*è allegata ordinanza di inammissibilità di intervento*)
sent. n. 229
sent. n. 234
sent. n. 236 (*è allegata ordinanza di inammissibilità di intervento*)
sent. n. 237
sent. n. 240
sent. n. 248

3. MANIFESTA INFONDATEZZA

ord. n. 21
ord. n. 72
ord. n. 165
ord. n. 174
ord. n. 200 (*è allegata ordinanza di inammissibilità e di ammissibilità di interventi*)
ord. n. 201

ord. n. 232
ord. n. 242
ord. n. 274
ord. n. 275

4. INAMMISSIBILITÀ

sent. n. 18
sent. n. 25
sent. n. 26
sent. n. 27
sent. n. 49
sent. n. 70
sent. n. 71
ord. n. 80
sent. n. 85
sent. n. 95
sent. n. 110
sent. n. 114
sent. n. 120
sent. n. 126 (“*nella parte in cui richiede; nella parte in cui subordina ...*”)
sent. n. 157
sent. n. 178
sent. n. 184 (“*nella parte in cui sottrae ...*”)
ord. n. 187
sent. n. 192
sent. n. 193
sent. n. 210
sent. n. 222
sent. n. 223
sent. n. 231
sent. n. 241
sent. n. 247
sent. n. 248

5. MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ

sent. n. 22
ord. n. 24 (*è allegata ordinanza di inammissibilità dell'intervento*)
ord. n. 28
ord. n. 29
ord. n. 30
ord. n. 36
ord. n. 39 (*è allegata ordinanza di inammissibilità dell'intervento*)
ord. n. 41
ord. n. 52
ord. n. 57
ord. n. 88
ord. n. 90
ord. n. 91
ord. n. 92
sent. n. 100

ord. n. 101
ord. n. 103
ord. n. 104
ord. n. 112
ord. n. 115
ord. n. 122
ord. n. 128
ord. n. 129
ord. n. 133
ord. n. 136
ord. n. 147
ord. n. 148
ord. n. 161
ord. n. 162
sent. n. 170
ord. n. 173 (“*nella parte in cui prevede ...*”)
ord. n. 183
sent. n. 185
ord. n. 202
ord. n. 207
ord. n. 209
ord. n. 212
ord. n. 226
ord. n. 264
ord. n. 269
ord. n. 270

6. RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A *QUO*

ord. n. 12
ord. n. 20
ord. n. 35
ord. n. 42
ord. n. 53
ord. n. 80
ord. n. 102
ord. n. 190
ord. n. 225
ord. n. 256
ord. n. 266

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

1.1. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE TOUT COURT

sent. n. 7
sent. n. 31 (*è allegata ordinanza di inammissibilità dell'intervento*)
sent. n. 32
sent. n. 38
sent. n. 44
sent. n. 54
sent. n. 55
sent. n. 59
sent. n. 64
sent. n. 81
sent. n. 117
sent. n. 118 (*è allegata ordinanza di inammissibilità dell'intervento*)
sent. n. 124
sent. n. 130
sent. n. 149
sent. n. 158
sent. n. 179
sent. n. 180
sent. n. 189
sent. n. 195
sent. n. 217
sent. n. 227
sent. n. 233
sent. n. 272

1.2. DECISIONI MANIPOLATIVE

1.2.1 ABLATIVE

“limitatamente alla parte in cui ricomprende ...”

sent. n. 131

“limitatamente alle parole ...”

sent. n. 215

“nella parte in cui aggiunge l'art. ...”

sent. n. 2

“nella parte in cui aggiunge il comma ... limitatamente alla previsione secondo la quale”

sent. n. 99

“nella parte in cui l’incremento ... è unilateralmente imposto ...”

sent. n. 65

“nella parte in cui si riservano allo Stato ...”

sent. n. 246

“nella parte in cui si applica ...”

sent. n. 125

sent. n. 176

sent. n. 246

1.2.2. ADDITIVE

“nella parte in cui non prevede/prevedeva/prevedono ...”

sent. n. 82

sent. n. 140

sent. n. 171

“nella parte in cui non prevede che sia adottato in sede di ...”

sent. n. 261

1.2.3. SOSTITUTIVE

“nella parte in cui prevede «...»... anziché ... «...»

sent. n. 245

1.3. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE CONSEQUENZIALE

sent. n. 217

2. NON FONDATEZZA

sent. n. 13

sent. n. 16

sent. n. 19

sent. n. 38

sent. n. 46

sent. n. 50 (*inammissibilità dell’intervento*)

sent. n. 50 (*“nei sensi di cui in motivazione”*)

sent. n. 55

sent. n. 60

sent. n. 64

sent. n. 67

sent. n. 77

sent. n. 82

sent. n. 89

sent. n. 117

sent. n. 118

sent. n. 124

sent. n. 131

sent. n. 140
sent. n. 141
sent. n. 142
sent. n. 152
sent. n. 153
sent. n. 156
sent. n. 189
sent. n. 196
sent. n. 218
sent. n. 219
sent. n. 238
sent. n. 239
sent. n. 245
sent. n. 250
sent. n. 252
sent. n. 253
sent. n. 263
sent. n. 273

3. INAMMISSIBILITÀ

sent. n. 13
sent. n. 19
sent. n. 46
sent. n. 55
sent. n. 60
sent. n. 77
sent. n. 82
sent. n. 89
sent. n. 117
sent. n. 125
sent. n. 140
sent. n. 151
sent. n. 153
sent. n. 155
sent. n. 171
sent. n. 189
sent. n. 196
sent. n. 197
sent. n. 215
sent. n. 218
sent. n. 233
sent. n. 238
sent. n. 249
sent. n. 250
sent. n. 251 (*è allegata ordinanza di inammissibilità dell'intervento*)
sent. n. 252
sent. n. 254
sent. n. 263
sent. n. 273

4. MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ

ord. n. 159

5. IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO

ord. n. 105
ord. n. 111
ord. n. 123
ord. n. 160
ord. n. 163
ord. n. 166
ord. n. 167
ord. n. 175
ord. n. 177
ord. n. 204
ord. n. 265

6. CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

sent. n. 2
sent. n. 8
sent. n. 17
sent. n. 19
sent. n. 32
sent. n. 46
sent. n. 50
ord. n. 62
sent. n. 74
sent. n. 75
sent. n. 77
sent. n. 82
sent. n. 155
ord. n. 182
sent. n. 238
sent. n. 239
ord. n. 243
sent. n. 249
ord. n. 255
ord. n. 257
ord. n. 258
sent. n. 263

7. ESTINZIONE DEL PROCESSO/GIUDIZIO

ord. n. 9
ord. n. 61
ord. n. 63
sent. n. 65
ord. n. 68
ord. n. 73

sent. n. 77
ord. n. 79
sent. n. 82
ord. n. 93
ord. n. 116
ord. n. 121
sent. n. 124
ord. n. 134
ord. n. 135
ord. n. 164
ord. n. 172
ord. n. 199
ord. n. 203
ord. n. 208
ord. n. 213
ord. n. 214
ord. n. 224
sent. n. 238
sent. n. 239
ord. n. 244
sent. n. 246
sent. n. 249
sent. n. 254
ord. n. 255
sent. n. 263
ord. n. 267
ord. n. 268
ord. n. 271
ord. n. 276

GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

1. FASE DI AMMISSIBILITÀ

1.1. AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

ord. n. 40
ord. n. 137
ord. n. 138

2. FASE DI MERITO

2.1 NON SPETTANZA AL SENATO DELLA REPUBBLICA

[accoglimento del ricorso del Tribunale]

sent. n. 144 (“*non spettava ... affermare ...*”) (è allegata ordinanza di ammissibilità di intervento)

2.2 ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ

sent. n. 144

2.3. INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

sent. n. 4

2.4. IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO

ord. n. 168
ord. n. 211

GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

1. NON SPETTANZA ALLO STATO

[accoglimento del ricorso regionale]

sent. n. 107 (“*e per esso alla Corte dei conti*”) (*annullamento degli atti*) (*allegata ordinanza di ammissibilità dell'intervento*)

sent. n. 143 (“*e per esso alla Corte dei conti*”) (*annullamento degli atti*)

[accoglimento parziale del ricorso regionale]

sent. n. 235 (“*e per esso al Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti*”) (*annullamento dell'atto*)

sent. n. 235 (“*e per esso alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti*”) (*annullamento dell'atto*)

2. NON SPETTANZA ALLA REGIONE

[accoglimento del ricorso statale]

sent. n. 84 (“*non spettava alla Giunta regionale prevedere che ...*”)

3. SPETTANZA ALLO STATO

[rigetto parziale del ricorso regionale]

sent. n. 335 (“*spettava alla Procura regionale presso la Corte dei conti ...*”)

3. INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO/RICORSO

sent. n. 15 (*ricorso regionale – assorbimento istanza di sospensione*)

sent. n. 86 (*ricorso regionale*)

sent. n. 87 (*ricorso regionale*)

sent. n. 143 (*ricorso regionale*)

sent. n. 235 (*ricorso regionale – inammissibilità parziale*)

4. ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA

sent. n. 84 (*annullamento parziale*)

5. ESTINZIONE DEL PROCESSO/GIUDIZIO

ord. n. 259

GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI *REFERENDUM*

INAMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA

sent. n. 5

sent. n. 6

GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI O ERRORI

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

[“dispone che nella ordinanza/sentenza n. sia(no) corretto/i il/i seguente/i errore/i materiale/i:”]

ord. n. 69

LEGGI STATALI

(Dichiarazioni di illegittimità costituzionale)

SENTENZA 1

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura penale e dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

SENTENZA 10

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

SENTENZA 22

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili) e dell'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti).

SENTENZA 23

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 – Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna.

SENTENZA 37

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento

delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;

2) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2014, n. 15;

3) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

SENTENZA 43

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia, contratta per causa di servizio, insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.

SENTENZA 45

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile.

SENTENZA 48

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

SENTENZA 65

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui l'incremento della misura del concorso alla finanza pubblica è unilateralmente imposto alle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Regione siciliana.

SENTENZA 70

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento».

SENTENZA 82

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 48, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di individuazione delle maggiori entrate erariali derivanti dal d.l. n. 201 del 2011, sia emanato d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per quanto riguarda le maggiori entrate percepite nel territorio della stessa Regione autonoma.

SENTENZA 83

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 (Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.

SENTENZA 94

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», nella parte in cui non include tra i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalità ivi indicati anche i titolari di crediti da lavoro subordinato.

SENTENZA 96

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma

1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche.

SENTENZA 97

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica.

SENTENZA 98

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9».

SENTENZA 109

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica.

SENTENZA 113

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

SENTENZA 119

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile.

SENTENZA 131

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 61, comma 1, alinea e lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, limitatamente alla parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dall'art. 55, comma 1, dello stesso decreto, anche i tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana.

SENTENZA 139

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione.

SENTENZA 140

3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2-bis e 4-bis del citato decreto-legge n. 91 del 2013, introdotti dalla legge di conversione n. 112 del 2013, nella parte in cui non prevedono l'intesa fra Stato e Regioni;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, come convertito dalla legge n. 106 del 2014, nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.

SENTENZA 154

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

SENTENZA 169

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80.

SENTENZA 170

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché».

SENTENZA 171

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, nella parte in cui non prevede la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata.

SENTENZA 176

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana.

SENTENZA 178

dichiara l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015).

SENTENZA 184

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico.

SENTENZA 185

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole «è obbligatorio e,».

SENTENZA 189

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 98 del 2013.

SENTENZA 191

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione della madre del militare o del civile deceduto, che viva effettivamente separata dal marito, alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti, anche nel caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi, siano di ammontare non superiore al limite di reddito stabilito ai sensi dell'art. 70 dello stesso decreto.

SENTENZA 192

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

SENTENZA 205

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella versione antecedente alle novità introdotte dall'art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l'indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.

SENTENZA 216

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

SENTENZA 229

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sulla interruzione della gravidanza) e accertate da apposite strutture pubbliche.

SENTENZA 230

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per sordi e della indennità di comunicazione.

SENTENZA 245

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), nella parte in cui prevede «non abbia espresso il nulla osta» anziché «espresso il diniego di nulla osta».

SENTENZA 260

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui prevede che l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine.

SENTENZA 261

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

SENTENZA 262

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

SENTENZA 272

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione.

LEGGI REGIONALI

(Dichiarazioni di illegittimità costituzionale)

REGIONE ABRUZZO

SENTENZA 44

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014).

SENTENZA 55

dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2014, ad eccezione dell'art. 12; nonché l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui alla legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), ad eccezione dell'art. 11.

SENTENZA 59

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21 (Modifica alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e modifica della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64).

SENTENZA 64

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione), nel testo originario, antecedente alla modifica apportata dall'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 12 novembre 2014, n. 40 (Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della legge regionale 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96, alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

SENTENZA 81

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 25 (Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante "Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica" e modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 recante "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione").

SENTENZA 158

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni").

REGIONE BASILICATA

SENTENZA 130

dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 17 (Misure urgenti concernenti il patto di stabilità interno).

SENTENZA 180

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, commi 4 e 5, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 4, della citata legge regionale n. 26 del 2014.

REGIONE CALABRIA

SENTENZA 195

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 27 (Norme in tema di donazione degli organi e tessuti).

SENTENZA 227

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i.).

SENTENZA 228

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria).

REGIONE CAMPANIA

SENTENZA 117

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 49, lettere a), e), f), g), i), 88, 89, 93, lettera b), 104, lettera a), 105 e 108, lettera a), della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo – collegato alla legge di stabilità regionale 2014).

SENTENZA 124

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 51, 127, lettere b) e c), 140 e 183, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)».

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

SENTENZA 2

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria – Legge comunitaria 2010), nella parte in cui aggiunge l'art. 26-bis, comma 3, alla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

REGIONE LIGURIA

SENTENZA 32

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).

SENTENZA 54

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni».

SENTENZA 149

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 – Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).

REGIONE MARCHE

SENTENZA 179

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Marche 10 settembre 2014, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge Finanziaria 2014”).

REGIONE PIEMONTE

SENTENZA 47

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

SENTENZA 58

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti).

SENTENZA 181

1) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), nella parte in cui istituisce la spesa relativa alle UPB DB09010 – capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012» e UPB DB20151 – capitolo 156981 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015), nella parte in cui hanno approvato gli Allegati A) e C) rispettivamente per la parte spesa UPB DB09010 – capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012» e per la parte spesa UPB DB20151 – capitolo 156985 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge reg. Piemonte n. 16 del 2013 e della legge reg. Piemonte n. 19 del 2013, nella parte in cui non prevedono l'inserimento, nel Titolo III della spesa del bilancio 2013, di una posta di importo pari alle somme complessivamente incamerate al Titolo V dell'entrata ed erogate da parte dello Stato ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64.

SENTENZA 188

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), in combinato disposto con l'Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all'Unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.

REGIONE SARDEGNA

SENTENZA 7

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 15 gennaio 2014, n. 4 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione – ARBAM).

SENTENZA 31

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2014).

REGIONE SICILIA

SENTENZA 33

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15 (Misure di contrasto alla criminalità organizzata);

2) dichiara in via consequenziale – ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana n. 15 del 2008.

SENTENZA 246

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 431 a 435, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

REGIONE TOSCANA

SENTENZA 233

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 207 e 208 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

REGIONE UMBRIA

SENTENZA 217

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della Regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali) e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.

REGIONE VENETO

SENTENZA 38

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 65 della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014).

SENTENZA 99

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni), nella parte in cui aggiunge il comma 6-ter all'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali.

SENTENZA 118

2) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5), della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto).

SENTENZA 215

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 (Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt"), limitatamente alle parole «le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,».